

STUDIO LEGALE CAIFFI - SILO

Via Valerio Publicola, 41 – 00174 Roma – Tel/Fax 06.98939648
Email: info@studiolegalecaiffisilo.it

Avv. Claudio Caiffi
Avv. Nicoletta Silo

Dott.ssa Giulia Padovani
Dott.ssa Simona Lalumera

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

SUNTO DEL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA EX ART. 8 D.P.R. N. 1199/1971 PROMOSSO DAL SIG. GIANMARCO NUZZACI

Affare n. 1133/2019

Il Sig. Nuzzaci, nella sua qualità di candidato al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato in data 26.05.2017 sulla G.U.R.I. 4^Serie Speciale "Concorsi ed esami", con ricorso introduttivo chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019 n. 21, con il quale è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di n. 1851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017 n. 40, nonché specificamente dell'elenco dei soggetti, tra cui il ricorrente, che non potevano considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, essendosi resa necessaria procedura di verifica dei requisiti attinenti all'età e al titolo di studio nonché dell'attestato di bilinguismo, di cui alla Tabella C allegata al predetto Decreto; b) del Decreto n. 333-B/12D.3.19/9691 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 23.04.2019 n. 32, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 al predetto Decreto; c) ove occorra, del Decreto Ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia

pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018 n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso pubblico per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età; d) di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente.

Al contempo il ricorrente ha chiesto: 1) l'adozione di misure cautelari volte a consentirgli di essere ammesso a sostenere, in sovrannumero, le successive prove di esame, già in corso di svolgimento a far data dal giorno 8 Maggio 2019, secondo il calendario dettagliato pubblicato sul sito www.poliziadistato.it e/o di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta la partecipazione alla procedura concorsuale de quo; 2) l'accertamento dello status di "idoneo" in capo al ricorrente in conseguenza del superamento della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), del richiamato decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017; 3) la condanna ex art. 30 c.p.a al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione del ricorrente alla procedura selettiva in esame nonché, ove occorra e comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Infine sollevava altresì eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 11, co. 2bis lett. b), del decreto-legge 14 Dicembre 2018 n. 135, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019 n. 12, nella parte in cui prevede che l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nel limite massimo di 1851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. – 4^a Serie Speciale – n. 40 del 26.05.2017, avvenga limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta di esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito che siano in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'Art. 6 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della L. 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'Art. 2049 del codice dell'Ordinamento Militare, per contrasto con il principio di ragionevolezza delle leggi, con gli artt. 3 e 97 della Costituzione e con il principio del legittimo affidamento.

Con il ricorso introduttivo veniva formulato un primo motivo in diritto: I. Illegittimità per travisamento dei presupposti di fatto – carenza/infondatezza dei presupposti – difetto di istruttoria – contraddittorietà, illogicità e irrazionalità manifesta – ingiustizia manifesta – eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione del favor participationis.

Con tale motivo il ricorrente lamentava l'illegittima esclusione dal procedimento di scorrimento della graduatoria del concorso per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato in virtù dei requisiti introdotti dal decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante disposizioni per la revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, il quale ha apportato una serie di modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, nn. 335 e 337, nonché al decreto legislativo 5 ottobre 200 n. 334.

Inoltre questa difesa sottolineava la disparità di trattamento operata dall'Amministrazione in virtù del fatto che nello scorrimento operato in data 13.03.2019, pur non consistendo quest'ultimo in indizione di nuovo concorso al pari di quello operato per il reclutamento dei 459 allievi, abbiano trovato applicazione i suddetti "nuovi" requisiti con conseguente esclusione illegittima, per violazione dell'art. 11 Preleggi, di un elevatissimo numero di candidati, ricorrente compreso, con votazioni superiori rispetto ai soggetti avviati allo scorrimento.

Risultava, pertanto, di tutta evidenza la disparità di trattamento posta in essere tra l'assunzione dei 459 allievi agenti disposta con Decreto di scorrimento del 08.11.2018 e l'assunzione dei 1851 allievi agenti disposta con Decreto di scorrimento del 13.03.2019.

Il ricorso proseguiva con altro motivo di diritto: II - Eccezione di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della costituzione dell'art. 11, comma 2-bis, d.l. 135/2018 convertito con modificazioni dalla l. 12/2019 – violazione del principio di uguaglianza – disparità di trattamento e discriminazione anagrafica – violazione del principio meritocratico - violazione del principio di ragionevolezza – violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione – violazione del principio del legittimo affidamento – violazione del principio della certezza del diritto.

In particolare si sottolineava come la illegittima introduzione di diversi requisiti rispetto a quelli richiesti dal bando di gara relativo all'assunzione degli 893 allievi agenti della polizia di Stato, come censurata nel primo motivo di ricorso, individuasse un comportamento della Pubblica Amministrazione in aperto ed evidente contrasto con alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, ed in particolare con i seguenti capisaldi: Principio di ragionevolezza, Principi del legittimo affidamento del cittadino nello Stato, della certezza del diritto e di uguaglianza, Principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, Principio di meritocrazia.

Veniva poi affrontato un terzo motivo in diritto: III. Violazione dell'art. 11 delle Preleggi. Con tale motivo si sosteneva come lo scorrimento di cui si tratta non costituisse una nuova procedura concorsuale, bensì un atto dipendente dal concorso originario e perciò soggiacente alla *lex specialis* del bando originario. Come noto, in base all'art. 11 delle Preleggi, "*la legge non dispone che per*

l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo". Dunque l'unica disciplina procedurale legittimamente applicabile allo scorrimento del 2019 era quella vigente all'epoca della pubblicazione del bando di concorso del 26 maggio 2017.

Da ultimo, si formulava il seguente motivo: IV violazione del principio del legittimo affidamento e contestuale diritto della ricorrente ex art. 30 c.p.a al risarcimento del danno in forma specifica e, ove occorra e comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance. La retroattiva introduzione in itinere dei requisiti di cui all'art 11, co. 2bis, del decreto-legge 14 Dicembre 2018 n. 135, come censurata nei motivi che precedono, cagiona al Sig. Nuzzaci un consistente danno ingiusto motivo per cui si formulava idonea richiesta di risarcimento del danno in forma specifica e da perdita di chance.

Il ricorrente chiedeva, quindi, l'accoglimento del suddetto ricorso con ogni conseguenza di legge.

Tale ricorso veniva notificato ad un controinteressato in data 11.07.2019, depositato presso il Ministero dell'Interno in data 12.07.2019 e, in virtù dell'istanza cautelare promossa, in medesima data veniva depositato presso il Consiglio di Stato e rubricato con il numero di affare 1133/2019.

In data 17.07.2019, il Presidente della Sezione Prima Consultiva del Consiglio di Stato fissava, per la trattazione dell'istanza cautelare l'adunanza del 24.07.2019, invitando il Ministero dell'Interno a riferire sull'istanza di sospensiva entro il 22 luglio 2019.

A seguito dell'appena citata adunanza, con parere n. 2182/2019 il Consiglio di Stato esprimeva il parere che l'istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati dovesse essere respinta e disponeva, a cura di parte ricorrente, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli interessati.

Roma lì, 13.11.2019

Avv. Claudio Caiffi